



**REGOLAMENTO
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
ISTITUITO PRESSO
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
Approvato con delibera del 24.06.2025 - 7.10.2025**

1) Oggetto e principi generali.

Il presente regolamento (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Brindisi (in seguito denominato "Organismo"), quale articolazione interna dell'Ordine medesimo. L'Organismo espleta l'attività prevista dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, eventualmente delegando i professionisti aderenti all'organismo nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa vigente. Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

2) RAPPRESENTANZA LEGALE E SEDE

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi è il rappresentante legale dell'Organismo.

L' Organismo ha sede in Brindisi presso l'Ordine degli Avvocati di Brindisi - Palazzo di Giustizia via Angelo Lanzillotti n. 3 - 72100 Brindisi - tel. 0831/569893 -

Cod. Fisc. 80001300740 - P.E.C. : occ@coabrindisi.legalmail.it.

3)Organi

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) la Segreteria Amministrativa;
- c) il Referente coordinatore;
- d) il Tesoriere

4)Il Consiglio Direttivo e il Referente Coordinatore.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 componenti nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, assicurando l'equilibrio della rappresentanza di genere.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, restano in carica per il periodo coincidente con quello del COA che li ha nominati; possono essere rinominati per un secondo mandato e possono essere revocati per gravi motivi. La cessazione del Consiglio direttivo coincide con l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo nominato dal nuovo COA (prorogatio).

Il Consiglio Direttivo stabilisce, previa approvazione del Consiglio dell'Ordine, i requisiti di formazione e selezione dei compositori, eventualmente anche integrativi del presente Regolamento.

Il Consiglio dell'Ordine nomina il Referente dell'Organismo. Il Referente non può rivestire la carica di componente del Consiglio Direttivo. Il Referente resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato; può essere rinominato per seconda volta consecutiva e può essere revocato per gravi motivi. Il Referente svolge la sua attività a titolo gratuito. Il Referente nomina o sostituisce il gestore delegato alla composizione della crisi, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei professionisti aderenti all'Organismo e svolge tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato dal C.O.A., anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dagli organi dell'Organismo compreso il Referente.

5) La Segreteria Amministrativa

La Segreteria Amministrativa, composta dal Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi e da una unità operativa scelta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi, tra il suo personale dipendente, si trova presso la sede dello stesso Organismo.

La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di composizione della crisi. La Segreteria riceve le domande e detiene un registro, anche informatico, ove sono annotati, per ogni procedimento di composizione della crisi, il numero d'ordine progressivo, i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, il gestore della crisi incaricato, la durata del procedimento e il relativo esito. Il Segretario dura in carica 4 anni e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

6) Il Tesoriere

Il Tesoriere è il tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi ed è coadiuvato da una unità operativa scelta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Brindisi, tra il suo personale dipendente. Il Tesoriere cura la gestione ordinaria della contabilità e provvede alla predisposizione del rendiconto contabile da sottoporre prima al Consiglio Direttivo e quindi al COA per la definitiva approvazione. Il Tesoriere dura in carica 4 anni e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

7) Il professionista incaricato per la composizione della crisi

Il Referente nomina il singolo professionista incaricato per la gestione della crisi, scegliendo tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso l'Organismo.

Si possono iscrivere nell'elenco gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Brindisi, che rispettino i requisiti di cui all'art. 4, comma 5, del d.m. n. 202 del 2014, nonché, ancora, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, d.m. n. 2012 del 2014.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, il Referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, secondo criteri di rotazione, tenuto conto, in ogni caso, della natura e dell'importanza dell'affare.

In controversie di particolare importanza, il Referente può nominare, anche a seguito di espressa richiesta del gestore, un coadiutore o un esperto per l'eventuale stima dell'immobile.

Prima di conferire ciascun incarico, il Referente sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'Organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura.

La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, ovvero della domanda di liquidazione.

Il professionista incaricato, ed in caso di nomina, anche l'esperto ed il coadiutore, si impegnano a rispettare le norme di autodisciplina, e gli obblighi indicati nell'art. 11 del d.m. 202/2014, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione di onorabilità ed imparzialità e devono dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la loro indipendenza, neutralità o imparzialità.

Parimenti, essi devono comunicare qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa avere il medesimo effetto o impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore/ consumatore può richiedere al Referente, in base a giustificati motivi, la sostituzione del professionista incaricato, e/o dell'esperto, nonché del coadiutore, nonché proporre domanda di ricusazione in ordine alla quale decide il Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.

Il gestore della crisi dovrà sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza.

Il gestore della crisi è definito indipendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, d.m. n. 202/2014, quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza. In ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Accettato il mandato, il professionista non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

La sostituzione del gestore deve avvenire a cura del Referente nel tempo più breve possibile.

Il compositore non potrà comunque svolgere in seguito, e nei due anni successivi alla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del Consiglio Direttivo, non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

8) Formazione

Gli iscritti nel registro dei gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dall'art. 4, d.m. 24 settembre 2014, n. 202.

Essi hanno l'obbligo di curare e aggiornare la propria formazione mediante partecipazione a corsi di aggiornamento nelle materie indicate nell'art. 4, co 5, lett.b) per un periodo non inferiore a quaranta ore annuali, anche cumulabili con quelle dedicate alla formazione professionale obbligatoria per obbligo deontologico o partecipando ad attività di tirocinio tra quelle indicate nell'art. 4, co. 5, lett. c del D.M. n.202 del 2014.

9) Norme di procedura

Il professionista incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla legge 27/01/2012, n. 3 e dal d.m. n. 202 del 24 settembre del 2014, che qui devono aversi per interamente riportate.

10) Procedimento disciplinare- Rinvio alla Legge 31/12/2012 n. 247 e D.M. n.202 del 24/9/14 art. 10 co.5.

I gestori della crisi svolgono la loro attività nel rispetto del presente regolamento, dei relativi allegati, e dell'art. 3 della l. 31/12/2012, n. 247. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettate dal presente regolamento, nonché dalla normativa di riferimento, commesse dai gestori della crisi sono sottoposte al giudizio disciplinare del Consiglio Direttivo.

Le sanzioni in caso di violazione delle norme del seguente regolamento sono le seguenti: a) ammonimento; b) sospensione dall'elenco dei gestori della crisi; c) cancellazione dall'elenco dei gestori della crisi.

Le sanzioni sono applicate con criterio di proporzionalità rispetto alla gravità dell'illecito disciplinare commesso.

L'ammonimento è irrogato al professionista incaricato che abbia violato anche uno solo dei divieti e degli obblighi di cui al presente regolamento ed alle norme del D.M. n. 202/14.

La sospensione dall'elenco, sino ad un massimo di sei mesi, può essere comminata in caso di violazione degli obblighi di imparzialità ed indipendenza di cui all'art. 6 del presente regolamento, nonché per la violazione di una pluralità degli obblighi e divieti previsti dal presente regolamento e delle norme del D.M. n. 202/14.

La cancellazione viene comminata al professionista già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, a seguito della perdita dei requisiti di professionalità previsti dal presente regolamento e per perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 co.8 del D.M. n. 202/14, nonché ancora per la violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed al D.M. n. 202/14, ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'Organismo, oppure per il compimento di attività e comportamenti volutamente dannosi per il cliente. Al professionista cancellato è inibita la possibilità di presentare domanda di iscrizione se non dopo il trascorrere di due anni dall'esecuzione del provvedimento.

In caso di sospensione da uno a dodici mesi e di cancellazione del professionista, all'esito del procedimento, sarà dato avviso al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per le eventuali valutazioni e/o provvedimenti ritenuti necessari dal medesimo.

Le sanzioni sono comminate dal Referente previa contestazione all'interessato ed audizione del medesimo.

L'interessato può farsi assistere da un difensore e può depositare memorie difensive scritte.

Il professionista ammonito, sospeso, o cancellato sarà sostituito dal Referente che individuerà un nuovo professionista in base ai criteri del presente regolamento e provvederà a conferirgli il relativo incarico.

Il Referente procederà agli adempimenti indefettibili ed urgenti necessari alla gestione della procedura sino alla formalizzazione dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

11)Riservatezza

Il procedimento di composizione della crisi ha natura riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice ai sensi di legge come richiamate dall'art. 15, comma 7, l. 27/01/2012, n. 3 o previste per legge.

I componenti dell'organismo di composizione, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione e i professionisti incaricati, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal capo II della l. 27/01/2012, n. 3 possono accedere, previa autorizzazione del giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, l. 27/01/2012, n. 3, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

12)Compensi e rimborsi spettanti all'Organismo di composizione.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del d.m. n. 202, del 24 settembre 2014, entrato in vigore il 28 gennaio 2015.

Per i consumatori che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi, è previsto un costo fisso di accesso di € 300,00, a titolo di acconto sul compenso.

Per gli altri soggetti, diversi dai consumatori, che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi è previsto un costo fisso di accesso di € 500,00, a titolo di acconto sul compenso.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa e saranno ripartiti secondo criteri di proporzionalità.

Gli importi di cui sopra possono essere incrementati nella misura indicata nell'art. 16 del D.M. n. 202/14.

All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle succitate disposizioni del d.m. n. 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi degli esperti/ausiliari eventualmente incaricati sono ricompresi nei compensi tra le spese da rimborsare.

Al professionista incaricato sarà versato il compenso nella misura complessiva del 70% dell'importo corrisposto o anticipato, ed il restante 30% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.

13) Entrata in vigore e modifiche al regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito dell'iscrizione dell'Organismo nell'elenco presso il Ministero della giustizia, e si applicherà a tutte le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento introdotte successivamente alla sua entrata in vigore. Il presente regolamento o i suoi allegati possono essere comunque modificati dal solo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO A

NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROFESSIONISTI INCARICATI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Brindisi devono essere iscritti presso l'Ordine degli Avvocati di Brindisi e sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

requisito necessario per l'iscrizione nell'elenco è la presentazione di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione specifico della durata minima di 40 ore, così come previsto dall'art. 4 co. 6 del D.M. n. 202/14, che potrà essere tenuto con criteri e modalità indicate dall'OCC.

I gestori della crisi iscritti nell'elenco sono tenuti a mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'OCC, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento previsti dall'art. 4 co. 5 lett. D.

La mancata partecipazione ai corsi di formazione /o di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della stessa, comportano la cancellazione dall'elenco dei gestori della crisi.

Il rifiuto, privo di giustificato motivo, da parte del gestore della crisi, all'incarico affidatogli -quando reiterato per più di tre volte nel corso del triennio- comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dell'OCC.

Il mantenimento dei requisiti fissati, nonché il rispetto del principio di esclusività, costituiscono requisiti per la permanenza dell'iscrizione presso l'elenco dei gestori della crisi dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi.

Il professionista incaricato deve svolgere il suo ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico a lui assegnato.

Il professionista incaricato deve sempre agire e dare l'impressione di agire in maniera completamente imparziale e restare neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. Il professionista incaricato non deve avere alcun legame con le parti, né di natura personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

I gestori della crisi devono attenersi alle disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 del Cod. Deont. Forense e non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti ed in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore ed arbitro. E' fatto loro divieto di assumere diritti ed obblighi connessi, direttamente ed indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

L'incarico di gestore della crisi non potrà essere assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell'Organismo e/o rivestano ruoli direttivi nello stesso e nella Fondazione Forense e nel Consiglio dell'Ordine.

Al gestore della crisi è fatto obbligo di:

- a) Sottoscrivere, per ogni incarico per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
- b) Informare immediatamente le parti e l'OCC dell'incarico, di ogni circostanza che possa inficiare la propria indipendenza ed imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità;
- c) Deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;

- d) Deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad esse correlata. Qualsiasi informazione confidatagli non dovrà mai essere rivelata, eccetto il caso in cui non riguardi fatti contrari alla Legge;
- e) Non deve esercitare alcuna pressione sulle parti e deve sempre rispettare la volontà delle stesse nella ricerca di una soluzione, astenendo dall'influenzarle;
- f) Non deve percepire compensi direttamente dalle parti;
- g) Rispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile OCC;
- h) Gli incontri dovranno essere tenuti presso la sede dell'OCC;
- i) Il gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente OCC, che nomina un altro professionista dotato dei requisiti di Legge;
- j) L'inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del gestore della crisi, comporta l'immediata sostituzione nella procedura e la nomina di altro professionista, nonché la cancellazione dall'elenco dei gestori della crisi, nonché la segnalazione delle violazioni al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per gli eventuali provvedimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE